

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE STRAORDINARIE IN  
MATERIA DI RISORSE IDRICHE E DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

RITENUTA la necessità di porre rimedio alla frammentarietà e alla lacunosità  
del quadro normativo necessario per fronteggiare le emergenze nel settore delle risorse idriche,  
nonché in tema di tutela ambientale;

CONSIDERATO che occorre assicurare la continuità e la funzionalità  
dell'esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali operanti nel sistema della  
tutela ambientale e della protezione civile, anche con riferimento al tempestivo svolgimento delle  
procedure di autorizzazione all'apertura di impianti di smaltimento e conversione energetica di  
rifiuti, nonché in funzione di un più efficace contrasto dell'inquinamento delle acque;

CONSIDERATO che non è ulteriormente prorogabile l'attuale condizione di  
sospensione dell'attività delle Autorità di bacino, che vanno convalidati gli atti posti in essere dalle  
stesse e disciplinato il periodo di transizione sino all'adozione della nuova disciplina prevista dal  
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATA l'urgenza di garantire la certezza del diritto in relazione al  
diffuso contenzioso in materia di danno ambientale, nonché agli obiettivi di bonifica, di  
risanamento e di risarcimento dell'ulteriore danno ambientale provocato, con riferimento ai siti  
contaminati di interesse nazionale;

RITENUTO che occorra predisporre misure indilazionabili per assicurare la  
funzionalità di base di alcuni organismi operanti nel sistema della tutela ambientale, evitando la  
dispersione di professionalità adeguate e garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie per il  
funzionamento;

RITENUTO che sia necessario un differimento dell'entrata in vigore delle  
disposizioni concernenti la nuova Tariffa integrata ambientale, in relazione all'imminente scadenza  
del precedente regime transitorio, nonché di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di  
rifiuti non pericolosi in discarica, per permettere la gestione delle emergenze in atto in funzione

della predisposizione di adeguate misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche necessarie;

RITENUTO che occorra urgentemente modificare alcune disposizioni concernenti il regime delle responsabilità e degli obblighi del produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

RITENUTA la necessità, con riferimento alla vigente disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, di adeguare senza ritardo l'ordinamento alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

## EMANA

il seguente decreto-legge:

### Art. 1

#### *(Autorità di bacino di rilievo nazionale)*

1. Il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: <<2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte Terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 sono prorogate sino alla entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'articolo 63 del presente decreto legislativo.>>.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal presente decreto, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal presente decreto, le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi dell'articolo predetto, da considerare, se del caso, ai fini dell'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## Art. 2

### (Danno ambientale)

1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino nonché del danno ambientale di cui all'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possono eventualmente richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità.
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, l'amministrazione svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria per acquisire e comporre gli interessi, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di transazione è inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. La stipula del contratto di transazione conforme allo schema approvato ai sensi del comma 4 comporta abbandono del contenzioso eventualmente pendente e, in ogni caso, preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale ai sensi della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per le altre pretese risarcitorie eventualmente azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali. Sono fatti salvi gli accordi già stipulati o di cui sia comunque in corso, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente.
6. All'utilizzazione dei proventi derivanti dalla transazione si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Le somme corrisposte dai soggetti privati nell'ambito delle transazioni previste dal presente articolo costituiscono un onere inerente all'attività produttiva.

8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, e i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale è inferiore.

#### **Art. 3**

##### ***(Funzionamento dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale)***

1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.
2. Nel limite delle disponibilità dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.
3. Per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'Istituto è autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

#### **Art. 4**

##### ***(Continuità operativa della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale)***

1. Al fine di assicurare che la copertura delle spese di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, abbia luogo tempestivamente e senza soluzioni di continuità nel corso dell'esercizio finanziario, mediante il contributo di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e all'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è disposta l'utilizzazione dei relativi fondi nella misura del cinquanta per cento delle somme impegnate nell'esercizio finanziario precedente.

#### **Art. 5**

## *(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani)*

1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: <<e per l'anno 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<e per gli anni 2008 e 2009>>;

b) alla lettera c), le parole: <<31 dicembre 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2009>>.

2. All'articolo 195, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: <<entro un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro diciotto mesi>>.

### **Art. 6**

#### *(Rifiuti non ammessi in discarica)*

1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: <<31 dicembre 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2009>>.

### **Art. 7**

#### *(Apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il n. 4) è sostituito dal seguente: <<4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3);>>.

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: <<31 dicembre 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2009>>.

### **Art. 8**

#### *(Tariffa del servizio idrico integrato)*

1. Al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga", l'Autorità di ambito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina la tariffa del servizio

idrico integrato ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quantificando i costi ambientali originati dagli utenti nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

**Art. 9**

***(Entrata in vigore)***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.